



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA



Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 - Distretto 33 Tel
0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it

Palombara Sabina, 14 dicembre 2023

COMUNICAZIONE N. 65

Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria
Ai Docenti
Al sito web

OGGETTO: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Per opportuna conoscenza, si trasmette integralmente l'art. 5 del D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Art. 5

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

"1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché, la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione".

Per l'anno 2023/2024, **il numero massimo consentito di ore** di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico è indicato, per tutte le classi della scuola secondaria, nella seguente tabella:

	monte ore annuale	numero massimo di ore di assenza consentite
classi con tempo scuola di 30 ore settimanali	1026	256,5

Si comunica, inoltre, che con delibera n. 12 del 11/09/2023 il Collegio dei Docenti ha approvato i criteri di deroga alla frequenza minima obbligatoria:

- Gravi malattie;
- Partecipazione a riti di culto;
- Partecipazione agonistiche a gare sportive;
- Motivazioni legate al contesto sociale.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca SANTELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993